# COMUNE DI TORRE PELLICE

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

## Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta di soggiorno


Articolo 1 - Oggetto del Regolamento ..... 2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta ..... 2
Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari ..... 2
Articolo 4 - Tariffe ..... 3
Articolo 5 - Esenzioni ..... 3
Articolo 6 -Obblighi tributari ..... 4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta ..... 4
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento ..... 5
Articolo 9 - Sanzioni ..... 6
Articolo 10 -Riscossione coattiva ..... 6
Articolo 11- Rimborsi ..... 6
Articolo 12 - Contenzioso ..... 7

## Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Torre Pellice in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta e delle relative tariffe decorre dal 01/01/2027.
3. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono stabilite e aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000, entro i limiti massimi di legge, ed entrano in vigore dalla data indicata nella deliberazione medesima, applicandosi ai pernottamenti maturati da tale data, fermo restando per quelli antecedenti il regime previgente.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 5, ubicate nel territorio del Comune di Torre Pellice, fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Torre Pellice.

## Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili degli obblighi tributari

1. *Soggetto passivo* dell'imposta di soggiorno è il visitatore che soggiorna nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune e non risulta iscritto all'anagrafe di Torre Pellice.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo. La disposizione riconduce tale figura alla nozione generale di responsabile d'imposta di cui all'art. 64, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, quale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta insieme al soggetto passivo.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ordinanza n. 1527 del 23 gennaio 2026, l'introduzione del comma 1-ter ha escluso la precedente qualificazione del gestore quale agente contabile, riconducendo la relativa obbligazione nell'ambito del rapporto tributario.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, D.L. n. 50/2017, è altresì responsabile il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento, anche attraverso piattaforme digitali di intermediazione.
4. Qualora nominato, è responsabile anche il rappresentante fiscale ex art. 4, comma 5-bis, D.L. n. 50/2017.
5. I soggetti di cui ai commi precedenti sono tenuti alla riscossione, al versamento, alla presentazione della dichiarazione annuale e agli obblighi informativi nei confronti del Comune.
6. La qualifica di responsabile d'imposta esclude l'obbligo di resa del conto giudiziale (Modello 21). Le controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, con esclusione della giurisdizione contabile (Cass. S.U., ord. n. 1527/2026).
7. In caso di omesso, parziale o ritardato versamento si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

## Articolo 4 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono determinate, differenziate e aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa statale vigente e nel rispetto dei criteri di gradualità e proporzionalità in relazione alla tipologia e alla categoria delle strutture ricettive.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e conserva efficacia anche per gli anni successivi in caso di mancata adozione di una nuova delibera entro i termini previsti.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1, le tariffe sono le seguenti:

- € 2,00 al giorno per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive quali: alberghi e pensioni, case vacanze, foresterie e bed and breakfast, appartamenti ammobiliati per uso turistico;
- € 1,00 al giorno per i pernottamenti effettuati nelle strutture e nei casi diversi da quelli di cui al punto precedente, ed in particolare per i campeggi.

4. Le tariffe di cui al comma 3 restano automaticamente in vigore fino alla prima deliberazione di Giunta adottata ai sensi del comma 1, che le sostituisce integralmente dalla data ivi indicata, ferma restando per i pernottamenti antecedenti l'applicazione delle tariffe di prima applicazione.

## Articolo 5 - Esenzioni

1. Il presente regolamento riconosce l'esenzione dal pagamento dell'imposta per:

- i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura

ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- le persone con disabilità ai sensi della normativa vigente ed in possesso della EU Disability Card che dovranno esibire al gestore della struttura ricettiva;
- gli ospiti di case per anziani;
- il personale delle imprese che soggiorna nel comune per motivi di lavoro, l'esenzione è riconosciuta previa presentazione al gestore della struttura ricettiva di una dichiarazione resa dall'impresa di appartenenza, attestante la natura lavorativa del soggiorno, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- i gruppi di minori, con i relativi accompagnatori, che soggiornano per ragioni culturali, religiose e formative presso strutture ricettive.

## Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

   I soggetti indicati nell'articolo 3 sono tenuti a:

   a) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione sul sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune;

   b) riscuotere l'imposta rilasciando idonea quietanza o documentazione attestante l'avvenuto pagamento;

   c) acquisire e conservare le dichiarazioni rese dai soggetti che beneficiano delle esenzioni previste dall'articolo 5;

   d) segnalare al Comune i casi di rifiuto del pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, comprese le ricevute, le fatture e le dichiarazioni relative alle esenzioni, al fine di consentire i controlli da parte del Comune.

3. Il responsabile d'imposta presenta entro il termine previsto dalla normativa statale vigente la dichiarazione annuale contenente i dati relativi agli ospiti, ai pernottamenti, alle esenzioni applicate e agli importi riscossi.

4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare, su richiesta del Comune, documenti comprovanti le dichiarazioni rese, le modalità di applicazione dell'imposta e i versamenti effettuati.

## Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Torre Pellice.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno al Comune, ai sensi dell'articolo 180 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'imposta è riscossa dal gestore per conto del Comune al momento del soggiorno e versata nei termini stabiliti dal presente articolo.

3. Il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente tramite bonifico sul Conto corrente bancario di Tesoreria comunale le cui coordinate sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente, entro il 16 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, per i gestori che hanno effettuato incassi nel trimestre.

4. Nel caso in cui la struttura ricettiva sia pubblicizzata e prenotata tramite piattaforme digitali di intermediazione che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune per la riscossione e il riversamento dell'imposta di soggiorno, la piattaforma provvede alla riscossione direttamente dall'ospite al momento della prenotazione e al riversamento al Comune nei termini convenuti. In tal caso il gestore è esonerato dal versamento per le prenotazioni intermediate dalla piattaforma convenzionata, ferma restando la sua responsabilità tributaria per ogni altra violazione degli obblighi dichiarativi e di informazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

5. L'esonero di cui al comma 4 non si applica alle prenotazioni effettuate anteriormente alla data di attivazione della convenzione con la piattaforma, né alle prenotazioni concluse al di fuori della piattaforma medesima, per le quali il gestore rimane in ogni caso responsabile della riscossione e del versamento.

6. Il gestore che utilizzi contestualmente più canali di prenotazione, comprese piattaforme convenzionate e canali diretti o non convenzionati, è tenuto a conservare idonea documentazione che consenta di distinguere le presenze intermediate dalle piattaforme convenzionate da quelle gestite autonomamente, ai fini dei controlli da parte del Comune.

7. Il mancato, ritardato o parziale versamento dell'imposta nei termini di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

## Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia di sanzioni tributarie, in particolare dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 3, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
3. Per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100.
4. Per la violazione dell'obbligo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500.
5. Per la mancata o tardiva esibizione di documenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, e per la mancata o tardiva risposta ai questionari o trasmissione di atti e documenti richiesti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono irrogate ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

## Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

**Il presente regolamento:**
**-è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 del 12/10/2026 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2026.**
**E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.**
**È entrato in vigore il 24/10/2026 con applicazione dell'imposta dal 01/01/2027**